MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 3

Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti."".

Versione in vigore dal 23 maggio 2003, non più in vigore dal 22 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-alla-disciplina-degli-esami-di-abilitazione-alla/art-3-modifiche-all-articolo-23-del-regio-decreto-22-gennaio-1934-n-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it